



COMUNICATO STAMPA n. 133/25

Lussemburgo, 16 ottobre 2025

Sentenza della Corte nella causa C-218/24 | Iberia Líneas Aéreas de España (Nozione di «bagagli»)

Responsabilità dei vettori aerei: gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di «bagagli»

Il 22 ottobre 2019 una passeggera viaggiava con sua madre e il suo animale da compagnia (un cane femmina) su un volo da Buenos Aires (Argentina) a Barcellona (Spagna). Il volo era operato dalla compagnia aerea Iberia. A causa delle sue dimensioni e del suo peso, il cane doveva viaggiare nella stiva, in un trasportino. Al check-in la passeggera non ha effettuato per i bagagli una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione ¹ Durante il trasporto verso l'aereo il cane è fuggito e non è stato possibile recuperarlo.

La passeggera ha chiesto un risarcimento di 5 000 euro per il danno morale subito a causa della perdita del suo cane. La Iberia riconosce la propria responsabilità e il diritto al risarcimento, ma entro il limite previsto per i bagagli consegnati.

Il giudice spagnolo che esamina la domanda di risarcimento ha adito la Corte di giustizia affinché stabilisca se la nozione di «bagagli», ai sensi della Convenzione di Montreal, escluda gli animali da compagnia che viaggiano con i passeggeri.

La Corte risponde che **gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di «bagagli».**

Infatti, sebbene il significato comune del termine «bagagli» rinvii a oggetti, ciò non consente di concludere che gli animali da compagnia non rientrino in tale nozione.

Secondo la Convenzione di Montreal, oltre alle merci, gli aeromobili effettuano il trasporto internazionale di passeggeri e bagagli. La nozione di «persone» ricomprende quella di «passeggeri», cosicché un animale da compagnia non può essere assimilato a un «passeggero». Di conseguenza, **ai fini di un'operazione di trasporto aereo, un animale da compagnia rientra nella nozione di «bagagli» e il risarcimento del danno derivante dalla sua perdita è soggetto al regime di responsabilità previsto per questi ultimi.**

La Corte ricorda che, **in mancanza di una dichiarazione speciale di interesse** alla consegna a destinazione, **il limite di responsabilità del vettore aereo per la perdita di bagagli copre sia il danno morale sia il danno materiale.** Se un passeggero ritiene che tale limite sia troppo basso, la dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione gli consente di fissare un importo più elevato, fatto salvo l'accordo del vettore aereo e dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare.

Il fatto che la tutela del benessere degli animali costituisca un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione non impedisce che essi possano essere trasportati come «bagagli» e che siano considerati tali ai fini della responsabilità derivante dalla loro perdita, **a condizione che le loro esigenze di benessere siano**

pienamente prese in considerazione durante il loro trasporto.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza](#) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎ (+352) 4303 3355.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ In forza della [Convenzione](#) di Montreal (Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999, approvata per conto della Comunità europea con la [decisione 2001/539/CE](#) del Consiglio del 5 aprile 2001 ed entrata in vigore per l'Unione europea il 28 giugno 2004), la responsabilità del vettore aereo per il bagaglio è limitata a un importo forfettario. Il passeggero può tuttavia effettuare, dietro pagamento di un supplemento, una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione: in caso di perdita, di danno o di ritardo, il risarcimento è in tal caso dovuto fino a concorrenza del valore dichiarato, e non più solo fino al limite forfettario.